

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	4
Articolo 9 – Entrata in vigore.....	5
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	5
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	5
Articolo 4 – Importi dovuti	6
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione.....	7
Articolo 6 – Diniego della definizione	8
Articolo 7 – Entrata in vigore.....	8
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	8
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	8
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	8
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	9
Articolo 4 – Entrata in vigore.....	9
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	9
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	9
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	10
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	10
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	11
Articolo 5 – Entrata in vigore.....	11
PARTE V- DEFINIZIONE AGEVOLATA CREDITI AFFIDATI AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ADE-R)	12
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	12
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	12
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	13
Articolo 4– Effetti della definizione agevolata	13
Articolo 5 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	13
Articolo 6 – Clausola di salvaguardia.....	14
Articolo 7 – Entrata in vigore	14

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti derivanti da entrate tributarie, Codice della Strada e Canone Unico Patrimoniale (CUP) risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al **31.12.2025** possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di oneri riscossione, rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il **31 dicembre 2025**;
 - b) un accertamento esecutivo emesso entro il **31 dicembre 2025**.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
5. Il Comune di Castelnuovo di Porto, su istanza del debitore da presentarsi entro il **30.09.2026**, comunica, nei successivi 40 (quaranta) giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
6. Il presente regolamento non si applica ai crediti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione (AdE-R), anche se non ancora comunicati o notificati dall'Agenzia.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il Comune mette a disposizione, sul proprio sito internet, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, apposita modulistica che dovrà essere utilizzata dal debitore per presentare l'istanza contenente la dichiarazione di adesione alla definizione

agevolata completa delle indicazioni delle modalità di pagamento, ovvero la volontà di definire in unica soluzione o in singole rate mensili con indicazione del numero delle rate;

2. il Comune, nei successivi **40 (quaranta)** giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle eventuali singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **05.12.2026**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 51 euro, con scadenza della prima rata al **05.12.2026** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 5 (cinque) di ciascun mese a decorrere dal **05.01.2027**;

c) è ammessa la compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al punto 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Castelnuovo di Porto, per quanto attiene ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI, ICP, TOSAP e CUP;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il **31/07/2026**. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito

internet, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato, ivi comprese le riassunzioni, alla data di cui all'articolo 3, comma 1. Restano escluse dalla definizione agevolata le spese di lite già liquidate in sentenza.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del

ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro **20 giorni** dall'accettazione da parte del Comune che deve essere trasmessa dall'Ente entro il **30/09/2026**.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, non inferiore comunque a 51 euro, aventi scadenza il giorno 5 di ogni mese solare. La prima rata deve essere versata entro il giorno 5 del mese successivo a quello di accettazione da parte del Comune. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza al giorno 5 di ogni mese solare. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

7. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore si assume l'impegno a rinunciare ai stessi giudizi oggetto di definizione agevolata. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della

definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omissi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e al Canone Unico Patrimoniale (CUP), sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona, previa comunicazione da inviare al Comune entro il **30/09/2026** redatta, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente regolamento. Il Comune, nei successivi **40 (quaranta)** giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al debitore l'importo complessivo da versare relativo alle rate scadute. Il versamento dovrà essere effettuato entro il **05/12/2026**.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi al Canone Unico Patrimoniale (CUP) di cui all'art. 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- d) Gli omessi versamenti delle sanzioni del Codice della strada elevate dal Comune di Castelnuovo di Porto.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo e canone dovuto per le annualità dal 2022 al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2021 al 2024;
- l'omesso pagamento delle sanzioni del Codice della strada elevate dal Comune di Castelnuovo di Porto per gli anni 2024 e 2025.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, le dichiarazioni per esenzioni o agevolazioni previste dalla normativa e/o dai regolamenti a pena di decadenza.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, imposta, sanzione e canone, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il Comune mette a disposizione, sul proprio sito internet, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, apposita modulistica che dovrà essere utilizzata dal debitore per presentare l'istanza, entro il **30/09/2026**, contenente la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata completa delle indicazioni delle modalità di pagamento, ovvero la volontà di definire in unica soluzione o in singole rate mensili con indicazione del numero delle rate. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione in rettifica.

2. Il Comune, nei successivi **40 (quaranta)** giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle eventuali singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il **05.12.2026**;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 51 euro, con scadenza della prima rata al **05.12.2026** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 5 (cinque) di ciascun mese a decorrere dal **05.01.2027**;

c) è ammessa la compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di cui alle entrate di cui alla lettera b) (IMU), dell'art. 1 della presente Parte IV, l'importo è quello dichiarato dal contribuente nell'istanza di richiesta di adesione di cui al precedente punto 1.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

5. Con la comunicazione di cui al punto 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

PARTE V – DEFINIZIONE AGEVOLATA CREDITI AFFIDATI AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ADE-R)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie (con esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali) ed entrate patrimoniali limitatamente al Canone Unico Patrimoniale (CUP) e al codice della strada, non riscosse ed affidate ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R), che non siano oggetto di procedimenti/provvvedimenti cautelari e/o esecutivi posti in essere dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione ovvero non siano oggetto di piani di rateizzazione attivati presso l'AdE-R.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti derivanti da entrate tributarie e Canone Unico Patrimoniale (CUP) e Codice della Strada affidate ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R), fino alla data di approvazione del Regolamento, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di oneri riscossione e di notificazione degli atti.
2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito derivante da una ingiunzione di pagamento, accertamento o accertamento esecutivo affidati per la riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R).

3. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e da sentenze esecutive.
4. Sono esclusi i crediti affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R) che siano oggetto di procedimenti/provvedimenti cautelari e/o esecutivi posti in essere dall'Agenzia ovvero non siano oggetto di piani di rateizzazione attivati presso l'AdE-R.
5. Il Comune di Castelnuovo di Porto, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30.09.2026, comunica nei successivi 40 giorni, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il Comune mette a disposizione, sul proprio sito internet, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, apposita modulistica che dovrà essere utilizzata dal debitore per presentare l'istanza contenente la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata completa delle indicazioni delle modalità di pagamento in unica soluzione.
2. Il Comune, nei successivi 40 (quaranta) giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle eventuali singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

ruolo versamento unico: entro il 05.12.2026;

ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 51 euro, con scadenza della prima rata al 05.12.2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 5 (cinque) di ciascun mese a decorrere dal 05.01.2027;

è ammessa la compensazione con crediti tributari del debitore.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, gli eventuali versamenti parziali effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto ed oggetto di discarico parziale delle somme del carico affidato ad AdE-R per la riscossione coattiva.
2. Il pagamento della somma complessiva dovuta, nei modi e termini previsti dal presente regolamento, determina il discarico del credito oggetto di definizione agevolata affidato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R).

Articolo 5 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento dell'unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con

compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento dell'unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 6 – Clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento – Parte V – resta in vigore sino ad eventuale novella normativa che dovesse disporre in merito alla definizione agevolata dei carichi affidati dagli Enti Locali dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R). che, conseguentemente, potranno essere gestiti centralmente e direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R).
2. Nei casi di cui al precedenti punto 1 sono fatti salvi i rapporti sorti, le procedure concluse ed i pagamenti effettuati in conformità del disposto di cui al presente Regolamento – Parte V.

Articolo 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.